

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 del 21 ottobre 2016

Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modificano gli articoli 6 e 7 della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011, diretti a disciplinare la durata, la validità, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.

Dal 2009 in Veneto è attivo un sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro. È stato infatti istituito, con la DGR n. 1445 del 19 maggio 2009, un elenco di soggetti che, sulla base di requisiti giuridici, strutturali e professionali, sono stati riconosciuti dalla Regione del Veneto idonei ad erogare servizi per il lavoro. Tali soggetti costituiscono, assieme al sistema pubblico dei Centri per l'impiego, con i quali gli enti accreditati operano in collaborazione e cooperazione, l'insieme dei servizi per il lavoro per l'erogazione di politiche attive del lavoro a favore dei cittadini veneti.

Il sistema di accreditamento, dopo un primo periodo di sperimentazione, è stato aggiornato con la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro a regime.

L'Allegato A alla suddetta deliberazione definisce puntualmente, oltre ai requisiti giuridici, strutturali e professionali per accedere ed essere iscritti nell'elenco regionale dei soggetti idonei a erogare servizi per il lavoro, anche, agli art. 6 e 7, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti e le procedure da seguire nel caso in cui l'ufficio regionale riscontri la perdita di un requisito essenziale o la realizzazione di un comportamento irregolare da parte di un ente accreditato.

Con la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "*Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.*", la Giunta regionale è intervenuta riformando il sistema di accreditamento alla formazione.

All'Allegato B di tale deliberazione, tra le varie modifiche introdotte, si è prevista una nuova disciplina che regola i casi di sospensione e di revoca dell'accREDITAMENTO alla formazione, che differiscono dalla disciplina dell'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro prevista all'Allegato A della DGR n. 2238/2011.

Il collegamento tra i due sistemi di accreditamento in questi anni si è fatto più stretto: nei programmi regionali che promuovono interventi di politica attiva, normalmente, tra le varie attività, si prevede anche la possibilità di inserire percorsi formativi, per realizzare i quali è richiesto necessariamente all'ente il possesso dell'accREDITAMENTO alla formazione, oltre a quello sui servizi per il lavoro. Gli enti pertanto, in questi ultimi anni, si sono adoperati per ottenere dalla Regione l'accREDITAMENTO sia ai servizi per il lavoro sia alla formazione. Degli attuali 208 enti accreditati ai servizi per il lavoro, ben 122 enti possiedono il duplice accREDITAMENTO.

Si rende pertanto opportuno coordinare la disciplina sanzionatoria della sospensione e della revoca dell'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro con quella della formazione professionale, per evitare il realizzarsi di casi in cui il medesimo ente risulti sospeso da un regime di accREDITAMENTO e pienamente operante per l'altro sistema.

Viene perciò proposto, nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, il nuovo testo dell'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2238/2011, che sostituisce interamente il precedente.

Le modifiche recepiscono i contenuti presenti all'Allegato B della DGR n. 2120/2015 in modo articolato e minuzioso. La nuova disciplina, sulla scorta anche di casi pratici affrontati nel tempo, regola le fattispecie e la gestione delle situazioni di sospensione dall'accREDITAMENTO, tenendo conto del primario interesse dei lavoratori in ricerca di occupazione.

Il nuovo articolo 7, inoltre, consente agli enti accreditati di conoscere con precisione quali sono i motivi per cui l'accreditamento può essere sospeso o revocato e, di conseguenza, di adoperarsi fattivamente per evitare queste situazioni.

Essendo stato integrato nel nuovo articolo 7 il contenuto dell'art. 6, comma 2, si propone l'abrogazione di quest'ultimo.

Sulle modificazioni degli articoli 6 e 7 della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che, nella seduta del 13 settembre 2016, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 7;

Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e in particolare l'art. 25;

Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011;

Vista la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015;

Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali il 13 settembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di abrogare il comma 2 dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011;
3. di sostituire l'articolo 7 dell'Allegato A della DGR n. 2238/2011 con il testo di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione "Sospensione e revoca dell'accreditamento";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.